



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA

PUNTO SU CRISI UCRAINA E SANZIONI ALLA RUSSIA **ASPETTI DOGANALI**



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Gaeta, 28 settembre 2022

La legislazione europea sulle sanzioni commerciali alla Russia si sviluppa principalmente sulla base della legislazione del 2014 emanata dal Consiglio per rispondere all'annessione alla Russia della Crimea.

Negli anni si è assistito ad un progressivo ampliamento del sistema sanzionatorio sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo (inclusione di nuovi settori nel perimetro delle limitazioni previste).

LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Le sanzioni imposte dall'UE contro la Russia sono adottate in “pacchetti”. Tali pacchetti consistono in decisioni e regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Ad oggi, l'UE ha adottato sette pacchetti di sanzioni:

Sanzioni imposte contro la Russia		Nuove misure
Modifiche al Regolamento 269/2014	Modifiche al Regolamento 833/2014	
Regolamento 2022/259 Regolamento di esecuzione 2022/260 Regolamento di esecuzione 2022/261	Regolamento 2022/262	Regolamento 2022/263 → <i>Misure relative alle aree occupate di Donetsk e Luhansk</i>
Regolamento 2022/330 Regolamento di esecuzione 2022/332	Regolamento 2022/328	
Regolamento di esecuzione 2022/336 Regolamento di esecuzione 2022/353 Regolamento di esecuzione 2022/396 Regolamento di esecuzione 2022/408	Regolamento 2022/334 Regolamento 2022/345 Regolamento 2022/350 Regolamento 2022/394	
Regolamento di esecuzione 2022/427	Regolamento 2022/428	
Regolamento 2022/580 Regolamento 2022/581 Regolamento 2022/625	Regolamento 2022/576	Regolamento 2022/626
Regolamento di esecuzione 2022/878 Regolamento 2022/880	Regolamento 2022/879	
Regolamento di esecuzione 2022/1270 Regolamento di esecuzione 2022/1274 Regolamento 2022/1273	Regolamento 2022/1269	

In Italia le autorità competenti in materia di sanzioni e controllo sono

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Sicurezza Finanziaria;

Attua le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Rilascia le autorizzazioni relative a transazioni bancarie e finanziarie.

Autorizza le deroghe alle misure di congelamento di fondi e altre risorse economiche.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Autorità Nazionale - UAMA (Unità per le Autorizzazioni di Materiali d'Armamento);

Si occupa del controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei beni e tecnologie a duplice uso come disciplinati dall'Unione Europea.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio I DGMO (Direzione Generale per la Mondializzazione e le questioni globali);

Focal point nazionale in materia di sanzioni.

L'Unione Europea ha sanzionato l'iniziativa russa mediante:

Sanzioni di natura politica

Misure diplomatiche

diplomatici, funzionari e imprenditori russi
non possono più beneficiare delle disposizioni sulla
facilitazione del rilascio di visti

Sanzioni nei confronti dei media

sospensione delle attività di radiodiffusione
nell'UE di Sputnik e Russia Today

Sanzioni di natura economico- finanziaria (c.d. misure settoriali)

1. MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE
2. MISURE RESTRITTIVE INDIVIDUALI
3. RESTRIZIONI ALLE RELAZIONI ECONOMICHE
4. SANZIONI ECONOMICHE

A CHI SI APPLICANO?

A persone fisiche e persone giuridiche di cui **Decisione (PESC) 2022/411** del Consiglio 10/3/22.

Con il **regolamento del Consiglio n. 428/2022** le “sanzioni” sono state estese a oligarchi, lobbisti e propagandisti chiave, nonché a società che operano nei settori militari, dell'aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari.

I regolamenti relativi alle sanzioni si applicano inoltre a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nella giurisdizione dell'UE. Più precisamente, essi si applicano: **a)** nel territorio dell'UE; **b)** a bordo di tutti gli aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; **c)** a qualsiasi cittadino di uno Stato membro; **d)** a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; **e)** a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'UE.

A QUALI PAESI?

RUSSIA – BIELORUSSIA – DONETSKE – LUHANS’K – CRIMEA E SEBASTIOPOLI

Nell’incontro di oggi andremo ad approfondire le restrizioni che riguardano principalmente gli scambi commerciali connessi all’attività doganale.

RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI

Divieto di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, prodotti per l'estrazione e la raffinazione del petrolio, prodotti dell'industria aerospaziale, prodotti per la navigazione marittima, beni di lusso e altri beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe.

L'UE ha esteso le preesistenti restrizioni all'esportazione verso la Russia. In particolare, salvo alcuni casi espressamente disciplinati, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente beni, a persone ed entità russe o per l'utilizzo in Russia, nonché fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione in relazione a:

- a) software o tecnologie a duplice uso (dual use) e altre tecnologie suscettibili di favorire lo sviluppo tecnologico e militare della Russa;
- b) beni e tecnologie utilizzati nel settore della prospezione e produzione di petrolio (inclusi i tubi per gasdotti e oleodotti);
- c) beni e tecnologie per l'utilizzo nel settore della raffinazione del petrolio e della liquefazione del gas naturale;
- d) beni e tecnologie utilizzati nel settore aerospaziale nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti;
- e) beni e tecnologie per la navigazione marittima;
- f) alcuni beni di lusso;
- g) beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe (e.g. acetone, cloruri e metionina).

In aggiunta, sussiste un divieto generale di esportazione per i prodotti destinati a usi militari, nonché destinati all'uso finale da parte di determinate entità elencate nell'allegato IV del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

Gli operatori economici, al fine di non incorrere in violazioni delle misure, dovranno prevedere un sistema di controllo e screening idoneo a determinare se i propri prodotti possono rientrare all'interno di quelli sottoposti a divieti e, soprattutto, identificare il possibile utilizzo e utente finale dei propri prodotti.

Il divieto relativo alle attività di esportazione relative ai beni menzionati sopra ai punti (a) – (g) è stato oggetto di specifiche deroghe ed eccezioni a seconda del bene esportato.

I prodotti menzionati al **punto (a)**, rimane consentita per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 e previa richiesta di autorizzazione alle autorità competenti inviata prima del 1° maggio 2022;

i prodotti menzionati al **punto (b)**, è stata consentita, fino al 17 settembre 2022;

i prodotti menzionati al **punto (c)**, è stata consentita, fino al 27 maggio 2022;

i prodotti menzionati al **punto (d)**, è stata consentita, fino al 28 marzo 2022;

i prodotti menzionati al **punto (g)**, è stata consentita, fino al 10 luglio 2022.

Deroghe In alcuni casi previsti dal Regolamento 833/2014 (e successive modifiche), gli esportatori italiani potranno richiedere una deroga al divieto di esportazione all'UAMA, l'ente può autorizzare le esportazioni di tecnologie avanzate dopo aver accertato che tali beni sono destinati alla cooperazione in ambiti puramente civili, alla sicurezza marittima, alle reti di telecomunicazione.

Eccezioni In alcuni casi (scopi umanitari), i prodotti oggetto del divieto di esportazioni possono comunque essere esportati.

A seconda dei casi, può essere richiesta notifica all'UAMA entro 30 giorni dall'operazione.

Caso pratico esportazione

a) Valutare se l'ente russo sia un soggetto sanzionato o una società controllata da un soggetto sanzionato (e.g. un oligarca). **b)** Valutare se l'ente russo sia sottoposto ad altre restrizioni (e.g. divieto di transazioni). **c)** In ogni caso, accertarsi che non siano necessarie autorizzazioni per l'export.

1) Se, a seguito dell'attività di controllo, l'esportatore italiano dovesse scoprire che la controparte russa è sanzionata o sottoposta ad altre restrizioni → l'operazione di export creerebbe seri problemi di compliance con le sanzioni UE a tal punto è consigliato sospendere l'operazione

2) Come consigliato dalla Commissione europea “nell'avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori” è opportuno predisporre clausole contrattuali ad hoc per minimizzare il rischio di violazione delle sanzioni UE (e.g. clausole che prevedano che i prodotti esportati non verranno successivamente esportati in Russia) per le esportazioni di tutti i prodotti «verso paesi terzi da cui tali merci possano essere facilmente deviate verso la Russia» (e.g. paesi dell'Unione economica eurasiatica).

Divieto di importazione relativo a determinati prodotti in acciaio e ferro, combustibili fossili solidi, carbone e altri prodotti di importanza significativa per l'economia russa

L'UE ha imposto, il divieto per i soggetti europei di, direttamente o indirettamente, importare, acquistare, trasferire alcuni beni nonché fornire assistenza tecnica, servizi finanziari o di intermediazione, originari della Russia o esportati dalla Russia, in relazione a:

- a) certi prodotti siderurgici;
- b) certi prodotti di carbone e altri combustibili fossili solidi;
- c) alcuni prodotti considerati di significativa importanza per l'economia russa (e.g. certi prodotti in cemento e legno, pneumatici in gomma, cloruro di potassio, cavi e alcuni macchinari).

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto:

i prodotti menzionati al **punto (a)**, è stata consentita, fino al 17 giugno 2022;

i prodotti menzionati al **punto (b)**, è stata consentita, fino al 10 agosto 2022;

i prodotti menzionati al **punto (c)**, è stata consentita, fino al 10 luglio 2022.

Focus sul blocco temporaneo di alcune importazioni:

A decorrere dal 10 luglio 2022, il divieto delle importazioni non si applica a:

- (a) 837570 tonnellate cloruro di potassio** tra il 10 luglio e il 9 luglio dell'anno seguente;
- b) 1577807 tonnellate di una combinazione di certi concimi** elencati nell'allegato XXI del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) tra il 10 luglio e il 9 luglio dell'anno seguente.

I volumi dei contingenti di tali importazioni sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati Membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del Regolamento 2015/2447.

► Focus acciaio:

I prodotti siderurgici oggetto del blocco delle importazioni previsto dalle sanzioni sono i medesimi elencati all'interno delle 26 categorie di prodotti siderurgici coperti dalle attuali misure di salvaguardia.

L'adozione del blocco delle importazioni dalla Russia implica che i contingenti tariffari russi previsti dalle misure di salvaguardia non verranno pienamente utilizzati. Pertanto, la Commissione ha deciso di aumentare pro-rata le quote degli altri paesi al fine di sopperire alle mancate importazioni dalla Russia (cfr. Regolamento 2022/434).

Caso pratico

Contratto di vendita ad oggetto un prodotto di acciaio sottoposto al divieto di importazione stipulato prima del 16 marzo 2022 ma da eseguirsi, anche solo parzialmente, dopo il 17 giugno 2022.

Dopo il 17 di giugno 2022, il prodotto verrà bloccato alla dogana.

Punti di attenzione. L'importatore deve prestare attenzione a: **(a)** non violare la norma anti-elusione prevista dalle sanzioni UE (triangolazione dei prodotti per evitare che siano considerati di origine russa o che provengano dalla Russia); **(b)** non modificare i termini dei contratti in essere in modo da dar luogo a novazione degli stessi, con rischio che possano essere considerati come stipulati dopo il termine consentito dal periodo di grazia.

Divieto di importare petrolio

L'UE ha imposto il divieto per i soggetti europei di importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del Reg. 833/2014, nonché fornire assistenza tecnica, servizi finanziari o di intermediazione, originari della Russia o esportati dalla Russia. Inoltre, l'UE ha introdotto il divieto per i soggetti europei di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.

Il divieto relativo alle importazioni di petrolio non si applica:

fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito

attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati Membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti relativi alle attività di importazione del petrolio.

► È opportuno rilevare che:

L'UE ha previsto delle deroghe specifiche al divieto di importazione per alcuni Stati Membri (i.e. Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e gli Stati membri senza sbocco sul mare).

I prodotti importati a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente non potranno essere venduti ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

► Il divieto di prestare i servizi relativi al trasporto non si applica:

all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;

al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

Divieto di importare oro

L'UE ha imposto un divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, nonché fornire certi servizi, in relazione ai prodotti in oro elencati nell'allegato XXVI del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) originari della Russia e dalla Russia esportati nell'Unione dopo il 22 luglio 2022.

Inoltre, L'UE ha vietato le attività di importazione dei prodotti in oro elencati nell'allegato XXVII del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) se originari della Russia e dalla Russia esportati nell'Unione dopo il 22 luglio 2022.

RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO, ACCESSO DELLE NAVI E TRASPORTO DI MERCI SU STRADA NELL'UE.

In primo luogo, l'UE ha chiuso il suo spazio aereo a tutti i voli operati da vettori aerei russi, agli aerei registrati in Russia e a tutti gli aerei di proprietà di entità e persone russe.

In secondo luogo, l'UE ha vietato l'accesso, a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera russa:

(a) dopo il 16 aprile 2022, ai porti nel territorio dell'Unione e (b) dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell'Unione, tranne se l'accesso alla chiusa è volto all'uscita dal territorio dell'Unione.

Infine, l'UE ha vietato a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia, di trasportare merci all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.

Tuttavia, tale divieto non si applica:

alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

(i) posta nell'ambito del servizio universale e (ii) merci in transito attraverso l'Unione tra la regione di Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia sottoposto ad altri divieti.

Le autorità competenti degli Stati Membri possono consentire l'accesso nell'Unione alle navi battenti bandiera russa nell'Unione in alcuni casi quali, ad esempio:

l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche);

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione è consentita;

► Le autorità competenti degli Stati Membri possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per alcuni scopi quali, ad esempio:

l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, salvo non sia vietato da altre norme incluse nel Regolamento 833/2014 (e successive modifiche);

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione è consentita.

SE LE IMPRESE NON RISPETTANO I DIVIETI?

SANZIONI PENALI: D.LGS. N. 221/2017

Esportazione di prodotti listati: reclusione da 2 a 6 anni;

Esportazione di prodotti senza autorizzazione o ottenuta fraudolentemente: reclusione da 2 a 6 anni o multa da € 25.000,00 ad € 250.000,00;

Esportazione di prodotti in difformità dagli obblighi previsti dall'autorizzazione: reclusione da 1 a 4 anni o multa da € 15.000,00 ad € 150.000,00.

deve sempre essere disposta anche la confisca del prezzo/profitto del reato

SANZIONI AMMINISTRATIVE: D.LGS. N. 109/2017

Aggiramento delle misure di congelamento: sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 500.000,00;

Violazione obblighi di comunicazione all'UIF: sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 25.000,00;

Violazioni delle disposizioni restrittive previste per contrastare il terrorismo: sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 25.000,00;

CONDOTTA SANZIONABILE

Articolo 12 Regolamento n. 328/2022

“È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies e 5 septies, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2»

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Roma, 21 settembre 2022 - Si rende noto che il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea ha comunicato che l'Ucraina ha depositato gli strumenti di adesione alle Convenzioni CTC e DAU divenendone, quindi, Parte contraente a decorrere dal **1° ottobre 2022**.

Tale adesione agevolerà ed incrementerà gli scambi commerciali fra l'Ucraina, l'Unione Europea e gli altri Paesi che aderiscono al regime del transito comune [1], apportando vantaggi sostanziali e tangibili agli operatori economici ed alle Amministrazioni doganali attraverso la semplificazione delle formalità doganali, la riduzione dei costi e l'agevolazione della circolazione delle merci.

[1] Norvegia, Islanda, Svizzera, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, UK

In caso di esportazione o importazioni dalla Russia o da altri Paesi o Regioni coinvolti nelle restrizioni, l'Ufficio delle Dogane di Gaeta è a disposizione per gli eventuali chiarimenti richiesti.

Mail di contatto: dogane.gaeta@adm.gov.it

Oggetto: info importazione/esportazione dalla Russia

Grazie per l'attenzione.

Luigi Valleriani